

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
D'INIZIATIVA POPOLARE**

Oggetto: Referendum popolari - Modifica degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 dello Statuto del Comune di Milano.

I sottoscritti cittadini di Milano rifacendosi a Regolamento per l'attuazione dei diritti di partecipazione popolare art. 3 chiedono di esercitare il proprio diritto a sottoporre al Consiglio Comunale una proposta di deliberazione di iniziativa popolare come riportato in oggetto.

PREMESSA CON RIFERIMENTI NORMATIVI

premessato che:

- l'art. 6 del T.U. adottato con D.Lgs. n. 267/2000 elencando i contenuti obbligatori dello Statuto comunale così recita *“Lo Statuto stabilisce ... (omissis) ... le forme ... (omissis) ... della partecipazione popolare ... (omissis) ... ”*;
- il tema della partecipazione è ripreso all'art. 8 che al comma 3 dispone *“Nello Statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione ... (omissis). Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini;”*
- tra le forme di partecipazione popolare, che l'ordinamento affida, attraverso gli artt. 6 e 8 citati, all'autonomia statutaria dell'ente locale, particolare rilievo è dato dunque alla consultazione referendaria della popolazione, la cui previsione rimane comunque facoltativa e sempre riconosciuta nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla legge, sia per le modalità di svolgimento che per le materie di interesse; il comma 4 dell'art. 8 T.U. infatti precisa che *“Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali”*

considerato che:

- lo Statuto del Comune di Milano, vigente la Legge n. 142/1990, ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto del referendum consultivo nelle forme del referendum di proposta popolare, di indirizzo e di consultazione successiva; la materia è attualmente disciplinata dagli artt. 11, 12, 13, 14 e 15 dello Statuto e dettagliatamente regolamentata dal Regolamento per l'attuazione dei diritti di partecipazione popolare (artt. da 4 a 25, e art. 28, norma di rinvio);
- l'attuale contesto normativo (art. 8, commi 3 e 4 T.U. citato), derivante dall'intervento sull'ordinamento della Legge n. 265/1999, consente ai Comuni di disciplinare anche altri istituti referendari, con diverse finalità (referendum propositivi ed abrogativi), per i quali l'esito della consultazione assume efficacia diretta e immediata sull'attività dell'ente, quindi con una rilevante valenza politica rispetto all'attività decisionale degli Organi di governo;
- il nuovo ordinamento degli enti locali estende inoltre il diritto all'esercizio della partecipazione anche ai cittadini che appartengono all'Unione europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti, che pertanto possono essere inclusi tra i soggetti promotori dei referendum; ed è ancora una volta lo statuto che, ai sensi dell'art. 8, comma 5 T.U., diviene strumento di promozione di tale diritto *“ispirandosi ai principi di cui alla Legge 8 marzo 1994 n. 203 e al Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286”*;

considerato altresì che:

- in materia di consultazioni referendarie sono rimessi all'autonomia statutaria i seguenti elementi fondamentali: l'individuazione dei soggetti promotori; il numero di sottoscrittori per la presentazione dei quesiti referendari; i titolari del diritto di voto; l'intervento di un Organo di garanzia esterno all'ente per la valutazione di ammissibilità delle proposte referendarie; l'elencazione degli oggetti e delle materie esclusi dai referendum; il periodo nel quale possono svolgersi i referendum; la

previsione di un numero di votanti e di voti favorevoli per la validità della consultazione e per l'esito della stessa; gli effetti del referendum; l'intervallo minimo di tempo per la riproposizione di uno stesso quesito referendario;

- discrezionalità di scelta è riconosciuta all'ente locale anche per quanto attiene l'organizzazione delle consultazioni referendarie; spetta al regolamento, sulla base dei principi fissati dallo statuto, disciplinare forme e modalità attuative delle consultazioni: la procedura per la raccolta delle sottoscrizioni; le modalità di valutazione dell'ammissibilità dei quesiti; lo svolgimento delle votazioni, ecc.;

RELAZIONE E MOTIVAZIONI

premesse che:

- l'istituto del referendum rappresenta un strumento efficace della c.d. democrazia diretta, capace di incidere, attraverso il parere espresso dai cittadini, in modo sostanziale sulle scelte della comunità locale, soprattutto quando l'esito della consultazione interviene direttamente ed efficacemente sulle questioni di interesse pubblico, come accade per i referendum propositivi e abrogativi che qui si intendono introdurre;
- l'equiparazione del numero di sottoscrittori necessari per la presentazione dei referendum propositivi e abrogativi all'attuale referendum consultivo consentirà alla cittadinanza di accedere più facilmente agli strumenti di partecipazione diretta;
- l'abolizione del numero minimo di partecipanti alla consultazione (quorum), salvaguarderà l'istituto referendario dal rischio di astensione strumentale;
- occorre pertanto adeguare le disposizioni dello Statuto e del Regolamento vigenti in coerenza con l'introduzione dei nuovi istituti e con la previsione di nuovi quorum per la validità delle consultazioni popolari;

dato atto che:

- l'art 10 comma 1 dello Statuto prevede che *"I cittadini in numero non inferiore a 5.000 esercitano l'iniziativa popolare mediante la proposta di uno schema di deliberazione redatto nelle forme previste per la stessa."*;
- per le proposte di modificazione statutaria l'art. 107, commi 1, 2 e 3 dello Statuto prevede che *"possono essere presentate [...] dai cittadini milanesi", "[...] sono esaminate dalla competente Commissione consiliare."* e sono deliberate dal Consiglio *"con le modalità previste dalla legge"*;
- l'art. 6, comma 4 del T.U. di cui al D. Lgs. n. 267/2000 così dispone *"Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie"*;
- con analogo applicazione estensiva del successivo comma 5 dell'art. 6 T.U. alle modifiche statutarie, le stesse entrano in vigore *"decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'albo pretorio dell'ente"*, secondo quanto prescritto;

dato altresì atto che:

- ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Regolamento comunale del Decentramento territoriale sulla proposta di modificazione sono acquisiti i pareri dei C.d.Z.; a norma del successivo comma 4 *"i pareri pervenuti sono richiamati nel testo dell'atto finale. La difformità dell'atto dal parere deve essere adeguatamente motivata"* e a tal fine se ne dà atto nel pertinente verbale di seduta;

visti

- l'art. 3 del Regolamento per l'attuazione dei diritti di partecipazione popolare
- gli artt. 6; 7; 8 e 42, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- gli artt. 36, comma 2, lett. a) e 107 dello Statuto del Comune di Milano;
- l'art. 29 del Regolamento comunale del Decentramento territoriale;

visti i pareri espressi dai Consigli di Zona ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Regolamento comunale del Decentramento territoriale;

visto il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 dal Direttore di Settore competente allegato quale parte integrante al presente provvedimento;

visto il parere espresso dal Segretario Generale, allegato anch'esso quale parte integrante al presente provvedimento;

COSTO PRESUNTO

considerato che:

- la deliberazione d'iniziativa popolare che qui si intende proporre riguarda una modificazione dello Statuto del Comune, non comporta spesa.

DISPOSITIVO

1. di modificare gli artt. 11, 12, 13, 14 e 15 dello Statuto del Comune di Milano secondo lo schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
2. di dare atto che sono abrogate le disposizioni del Regolamento per l'attuazione dei diritti di partecipazione popolare incompatibili con le nuove previsioni qui approvate;
3. di dare atto che con separata deliberazione del Consiglio comunale saranno adottate le disposizioni regolamentari per l'attuazione e la disciplina dei referendum popolari.